

4 - TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONI CIVILI - 26.8.2014 -

- SEPARAZIONE DEI CONIUGI -
- FIGLI (PROVVEDIMENTI RELATIVI AI) -
- AFFIDAMENTO CONGIUNTO -
- ASSEGNO DI MANTENIMENTO -

SENTENZA	
Nr.	7520
In data	26/08/14
Nr. Cron.	7601
Nr. Rep.	7174/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

Seconda sezione civile

*Opposto:
Separazione
giudiziale*

Il Tribunale di Modena riunito in camera di consiglio in persona dei
Magistrati

DOTT. ORNELLA D'ORAZI
DOTT. ESTER RUSSO
DOTT. GIUSEPPE PAGLIANI

PRESIDENTE
GIUDICE REL
GIUDICE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 7174/2012 introdotto con ricorso avente ad oggetto
richiesta di separazione giudiziale da:

avv. F. Fiorini e A. Bova

nei confronti di

avv. F. Maida

Con l'intervento del PM

Conclusioni delle parti ricorrente come da verbale di udienza 15.5.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.10.2013 a conveniva in giudizio esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il medesimo in data 1.5.2004 in Modena.

Precisava che dall'unione era nato il figlio il .2006.

Che la convivenza era divenuta insostenibile a cagione di incompatibilità di carattere.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la separazione personale.

Si costituiva il resistente chiedendo l'accoglimento della domanda principale.

All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non sortiva esito positivo.

All'udienza in data 15.5.2014, le parti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo.

I difensori precisavano conclusioni congiunte.

Il Gi tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito:

Il tempo trascorso in regime di separazione denota il venir meno dell'affectio maritalis, di talchè la richiesta principale delle parti merita accoglimento.

Le residue conclusioni congiunte dovranno essere accolte in quanto eque e conformi agli interessi morali e materiali del minore.

Le spese dovranno essere compensate avuto riguardo all'accordo raggiunto.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo il procedimento introdotto con ricorso, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, pronuncia la separazione personale dei coniugi

e
Affida ad entrambi i genitori.

Dispone che il medesimo resti collocato presso l'abitazione materna.

Dispone che l'abitazione di Modena Via sia assegnata alla
con gli arredi che la compongono.

Da atto che la predetta abitazione è gravata da mutuo per un canone mensile a tasso variabile che sarà versato dai coniugi, comproprietari, in parti uguali.

Dispone che il minore incontri il padre previo accordo con la madre.

In mancanza di accordo: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 14 fino alla domenica sera alle ore 21;

il martedì dalle ore 19 fino alla mattina successiva quando lo accompagnerà a scuola e nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, anche il giovedì negli stessi orari del martedì.

Tre giorni durante le festività natalizie alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;

tre giorni durante le festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;

tre settimane durante le ferie estive, in periodo concordato entro il 31 maggio.

Dichiara tenuto il _____ a versare alla _____ a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, mediche non riconosciute dal ssn, specialistiche, scolastiche, ricreative, di quelle necessarie per la pratica di una o più attività sportive sia invernali che estive e delle relative attrezzature.

Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate alla _____ entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa.

Le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento saranno rivalutate secondo i dati annualmente

Da atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione del Tribunale di Modena in data 21.5.14

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Ester RUSSO

IL PRESIDENTE

Dott. ORNELLA D'ORAZI

